



**ISTITUTO CULTURALE  
LADINO  
SAN GIOVANNI DI  
FASSA/SÈN JAN (TN)**

Verbale di deliberazione  
del Consiglio di Amministrazione  
n. 15

OGGETTO:

Approvazione convenzione con l'Istituto comprensivo Ladino di Fassa – Scola Ladina de Fascia concernente le norme e le condizioni relative allo svolgimento delle attività di alternanza scuola e lavoro presso il Museo e presso l'Istituto Culturale Ladino

Il giorno **29 APRILE 2021** ad ore **17.30**  
presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  
in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza della

**PRESIDENTE LARA BATTISTI**

Presenti:  
**FRANCESCO DELLANTONIO  
MATTEO PLONER  
ULRIKE KINDL  
MARICA RIZ**

Assenti giustificati: **CARLO DELUCA**

Assiste: **////**  
**LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa  
SABRINA RASOM**, che svolge le funzioni di Segretario.

**ISTITUT CULTURAL  
LADIN  
SAN GIOVANNI DI  
FASSA/SÈN JAN (TN)**

*Verbal de deliberazion  
del Consei de Aministrazion  
n. 15*

*SE TRATA:*

*Aproazion convenzion co l'Istitut comprenjif  
Ladin de Fascia - Scola Ladina de Fascia en  
cont de normes e condizions per meter a jir  
ativitèdes de alternanza scola e lurier te  
Museo e te Istitut Cultural Ladin*

*Ai **29 DE ORIL** 2021 da les **17.30**  
te senta de l'Istitut Ladin de Sèn Jan*

*dò convocazion manèda con avis ai  
conseieres, se à binà*

**L CONSEI DE AMINISTRAZION**

*te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza  
de la*

**PRESIDENTA LARA BATTISTI**

*Prejenc:*  
**FRANCESCO DELLANTONIO  
MATTEO PLONER  
ULRIKE KINDL  
MARICA RIZ**

*Assenc giustificé: **CARLO DELUCA***

*L'é prejent: **////**  
**LA DIRETORA DE L'ISTITUT d.ra  
SABRINA RASOM**, desche Secretèra.*

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## **Il Consiglio di Amministrazione**

- vista la propria deliberazione n. 11 di data 23 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione ha aderito al progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dalla Provincia autonoma di Trento, stipulando apposita convenzione con l'Istituto comprensivo Ladino di Fassa – Scuola Ladina de Fascia;
- preso atto che la citata convenzione è scaduta in data 24 aprile 2021 e che la responsabile del progetto per la Scuola Ladina ha richiesto di proseguire nel rapporto di collaborazione proponendo la stipula di una nuova convenzione;
- esaminato attentamente lo schema di convenzione inviato dalla sopra citata istituzione scolastica e ritenuta interessante per l'Istituto e per il Museo la proposta formativa del citato Istituto;
- considerato che l'istituto, in base all'art. 1) del citato schema di convenzione, si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le proprie strutture, gli studenti in tirocinio curriculare su proposta della Scuola ladina;
- rilevato che il numero di tirocinanti sarà di volta in volta comunicato tra le Parti, con scambio di corrispondenza, senza sottoscrizione di ulteriori convenzioni o atti aggiuntivi alla medesima;
- dato atto che gli studenti beneficiari del tirocinio curriculare saranno assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità presso compagnie assicurative operanti nel settore, a cura e spese dell'Istituto scolastico;
- vista al l.p. 23/1990 e ss.mm, che disciplina l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e degli enti strumentali

*La Presidenta, zertà l numer legal di entervegnui, la declarea orida la sescion.*

## **L Consei de Aministrazion**

- *vedù sia deliberazion n. 11 dai 23 de oril 2018, l Consei de Aministrazion à aderì al projet de alternanza scola-lurier portà dant da la Provincia autonoma de Trent e l'à metù jù na convenziona posta co l'Istitut comprensif Ladin de Fascia – Scuola Ladina de Fascia;*
- *tout at che chesta convenzion la é jita fora ai 24 de oril 2021 e che la responsabola del projet per la Scuola Ladina l'à domanà de jir inant col raport de colaborazion e sotscriber coscita na neva convenzion;*
- *vardà fora l schem de convenzion manà da chesta istituzion de scola e ritegnù interessant per l'Istitut e per l Museo la proponeta formativa de chest Istitut;*
- *conscidrà che l'Istitut, aldò de l'art. 1) del schem de convenzion, l se tol su, agratis, te sia structures, i studenc che fèsc tirozinie curiculèr su proponeta de la Scuola ladina;*
- *rilevà che l numer di tirozinanc l sarà ogne outa comunicà anter les pèrts, tres corespondenza, zenza sotscrizion de outra convenzions o ac d'enjonta a la medema;*
- *dat at che i studenc benefizières del tirozinie curiculèr i vegnarà arseguré contra i inzidenc sul lutier a l'INAIL, e per la responsabilità a compagnies arseguraives che laora tel setor, a cura e cost de l'Istitut de scola;*
- *vedù la l.p. 23/1990 e m.f.d., che disciplinea l'atività contratuèla de la Provincia Autonoma de Trent e di enc*

ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare l'art. 20;
- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati;
- visto il D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'articolo 21;
- rilevato che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Istituto;

dopo attenta discussione a approfondimento sull'importanza di questo tipo di interventi per avvicinare i giovani alle attività dell'Istituto e del Museo ladino a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### **delibera**

1. di autorizzare la stipula della "convenzione quadro tirocinio curriculare" con la Scuola Ladina di Fassa/Scola Ladina de Fascia con sede in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) Str. G.Soraperra, 6 C.F. 91012250220, concernente le norme e le condizioni relative allo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro presso il Museo e presso l'Istituto Culturale Ladino, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a scambio di corrispondenza le successive comunicazioni conseguenti alla stipula della convenzione di cui al punto precedente, con particolare riferimento

*strumentèi e l relativ regolament de atuazion, aproà con D.P.J.P. dai 22 de mé1991, n. 10-40/Leg;*

- *vedù l D.Lgs 81/2008 en materia de segurezza sul post de lurier e en particulèr l'art. 20;*
- *vedù l D.lgs 196/2003 en materia de privacy;*
- *vedù l D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";*
- *vedù l "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", tout con deliberazion del Consei de Aministrazion n. 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1040 dai 30 de jugn 2017 e en particulèr l'art. 21;*
- *rilevà che da l'adozion de chest provèdiment no vegn ca oneres per l'Istitut;*

*do la discusion e l'aprofondiment su l'emportanza de chesta sort de intervenc per arvejinèr i joegn a la ativitàes de l'Istitut e del Museo Ladin con stimes a una, dates te la formes de lege*

### **deliberea**

1. *de autorisèr a sotscriver la "convenzione quadro tirocinio curriculare" con la Scuola Ladina di Fassa/Scola Ladina de Fascia con senta a San Giovanni di Fass - Sèn Jan (TN) Str. G. Soraperra, 6 C.F. 91012250220, en cont de normes e conditions relatives a la ativitàes de alternanza scola-lurier te Museo e te Istitut Cultural Ladin, aldò del schem enjontà a chest provèdiment, desche sia pèrt en dut e per dut;*
2. *de lascèr a la corespondenza l'autra comunicacions che vegn do la sotscrizion de la convenzion al do del pont prezedent, con particulèr referiment a*

all'art. 2), comma 4);

3. di dare atto che la validità della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale, è vigente durante l'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e è riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato;
4. di dare atto che gli studenti che verranno accolti presso le sedi del Museo e dell'Istituto saranno tenuti al rispetto delle ordinanze e dei protocolli emanati in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19;
5. di dare atto altresì, che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Istituto.

*Allegato:* convenzione quadro tirocinio curriculare

*l'art. 2), coma 4);*

3. *de dèr at che la validità de la convenzion la pèrt da la data de sotscrizion, la va innant per trei egn, la vèl per l'esperienza definida da ogni percors formatif personalisà aló dal soget che dèsc lurier e ge vegn recognosciù la facoltà sibie al soget che dèsc lurier che a chel che porta inant la scomenzadiva de serèr su chest raport de convenzion se chi jissa de contra i oblighes en materia de sanità e segurezza sul post de lurier o contra l pian formatif personalisà;*
4. *de dèr at che i studenc che vegnarà touc su te Museo e te l'Istitut i sarà tgnui al respet de la ordenanzas e di protocoli mané fora en cont de emergenza sanitàera COVID-19;*
5. *de dèr ence at che da l'adozion de chest provediment no vegn ca oneres per l'Istitut.*

*Enjontà:* convenzion chèder tirozinie curiculèr

Adunanza chiusa ad ore 20.00

Adunanza fenida da les 20.00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Verbal let, aproà e sotscrit.

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA

avv./av. Lara Battisti  
(f.to digitalmente)

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom  
(f.to digitalmente)

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7.

Parer POJITIF en cont de regolarità tecnic - amministrativa de l'at, aldò e per i efec de l'articol 5 de la Lege provinzièla dai 3 de oril 1997 nr 7.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 29.04.2021

f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA  
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom  
(f.to digitalmente)

**VISTO DI REGOLARITÀ  
CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Registrato l'impegno con il n. \_\_\_\_\_ al cap. \_\_\_\_\_ del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 per l'importo di \_\_\_\_\_.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 29.04.2021

**VISUM DE REGOLARITÀ  
DI CONTS**

Aldò e per i efec de l'art. 56 de la Lege provinzièla dai 14 de setember 1979, n. 7, vegn atestà che l cost finanzièl l'é corì e imputà giust al capitol del document tecnic che compagna l bilanz de previjion de l'ejercizie en cors.

Registrà l'empegn col n. \_\_\_\_\_ al cap. \_\_\_\_\_ del document tecnic de compagnament al bilanz de previjion de l'ejercizie 2021 per la soma de \_\_\_\_\_.

IL DIRETTORE MMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA  
- dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia aldò de l'originèl su papier libero per दौरa amministrativa.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA  
- dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom -

## **CONVENZIONE QUADRO TIROCINIO CURRICULARE**

TRA

**LA SCUOLA LADINA DI FASSA/SCOLA LADINA DE FASCIA** con sede in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) Str. G. Soraperra, 6 C.F. 91012250220 d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Sostituto Sorastant della Scuola Ladina Claudio VALENTINI, nato a Bolzano (BZ) il 21.05.1959, in qualità di Rappresentante legale

E

**I'ISTITUT CULTURAL LADIN** con sede legale in Strada de la Pief, 7 38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan Codice Fiscale/P.IVA 00379240229 d'ora in poi denominato "struttura ospitante" rappresentato dal Presidente dott.ssa Lara BATTISTI nata a Cavalese (TN) il 08.06.1981, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente

### **PREMESSO CHE**

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- **l'alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al rispetto dei DPCM e ordinanze provinciali emanati in relazione all'emergenza COVID-19**

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan indicato anche come "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture studenti/sse della scuola SSSG in tirocinio curriculare su proposta **della Scuola Ladina di Fassa** di seguito indicata come "istituzione scolastica".

#### **Art. 2**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e.s.m., lo/gli studente/i in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo/i beneficiario/i del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
  - d) le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica

### **Art. 3.**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stessa;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- **verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.Lgs. 81/2008, e al rispetto dei DPCM e ordinanze provinciali emanati in relazione all'emergenza COVID-19.** In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare, è tenuto/sono tenuti a:
  - svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, precisazioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativi;
  - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso **I'INAIL**, copertura in base all'art. 2 D.P.R. n. 09/04/99 n. 156 recante modifiche al D.P.R. 10/10/1996 N. 567 – con tutela nella forma speciale della Gestione per **Conto Stato** – artt. 127 e 190 D.P.R. 1124/659, nonché per la responsabilità civile verso terzi polizza n. 1918865 con la compagnia LLOYD'S LONDRA SINDACATO CATLIN (circolare del 30 agosto 2018 N. 167/UIS/2018/494435/26.8/dal/ms e.s.m.; e polizza infortuni n. 404324557 **dd. 30.06.2019 con la compagnia AXA Assicurazione. S.p.a.:**
2. In caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi con riferimento alle posizioni assicurativi, e contestualmente all'istituzione scolastica.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e.s.m. l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
  - Tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
  - Informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
  - Designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
4. L'istituzione scolastica si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentante sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun progetto formativo.

#### Art. 6

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionale o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:



- capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
  - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
  - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a:
- garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
  - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  - consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  - informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;
  - individuare un tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### **Art. 7**

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula ed è rinnovabile automaticamente negli anni a seguire, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi, per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

#### **Art. 8**

1. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente Accordo, il soggetto ospitante assumerà il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati personali, in quanto, nell'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione, si vedrà comunicati i dati personali degli studenti beneficiari del tirocinio, in titolarità della Scuola Ladina di Fassa.  
A tal fine il Comune di San Giovanni dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle modalità decise dal Titolare.
2. i dati comunicati nell'ambito del tirocinio curriculare dovranno essere trattati per la formalizzazione e gestione del tirocinio, per le connesse comunicazioni, nonché per l'assolvimento dei relativi obblighi di legge, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il soggetto ospitante, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad assistere il Titolare negli adempimenti previsti dall'art. 28 del GDPR, al quale si fa esplicito rimando.
4. La presente nomina a Responsabile del Trattamento è valida fino alla cessazione di ogni effetto della presente convenzione, compresi gli eventuali rinnovi, integrazioni o estensioni della stessa, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Data

Per il soggetto promotore  
Scuola Ladina di Fassa

Il Sostituto Sorastant della Scuola Ladina

prof. Claudio Valentini

Per il soggetto ospitante  
Istititut Cultural Ladin

Il Presidente

dott.ssa Lara Battisti

Parte integrante alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 di data 29 aprile 2021  
San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 29 aprile 2021

**LA DIRETTRICE**  
- dott.ssa Sabrina Rasom -  
(*f.to digitalmente*)

**LA PRESIDENTE**  
- avv. Lara Battisti -  
(*f.to digitalmente*)